**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.**

**PRESIDENTE.** Si procede adunque alla discussione di questa legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, e per altre diverse disposizioni. Siccome la Commissione avrebbe proposto di dividere la legge in tre progetti separati, interrogo il ministro se annuisce a questa divisione.

**SICCARDI,** *ministro di grazia e giustizia.* Annuisco perfettamente.

**PRESIDENTE.** Allora s'apre la discussione generale sugli articoli che formano complessivamente il primo progetto proposto dalla Commissione. Esso è così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 429.)

Il primo inscritto per imprendere la discussione è il deputato Pernigotti. Gli accordo pertanto la parola.

**PERNIGOTTI.** Le interpellanze ch'io intendeva muovere al signor guardasigilli sulla legge da esso presentata per l'abolizione del foro ecclesiastico, e per altre disposizioni, sono le seguenti:

Io interpello il signor ministro: 1° se avanti la presentazione di questa legge abbia iniziate trattative colla Santa Sede; 2° in caso affermativo se abbia per questa legge ottenuto l'assenso. E riserbandomi di fare le mie osservazioni in proposito, sto attendendo dal medesimo le analoghe risposte.

**SICCARDI,** *ministro di grazia e giustizia.* (*Movimento d'attenzione*) Per rispondere adequatamente all'interpellanza dell'onorevole signor cannonico Pernigotti io debbo, sia a lui, sia alla Camera, e sia a me stesso, alcune dichiarazioni.

Signori, mi duole che la natura non mi abbia fatto eloquente; ma ella invece mi rese capace di una forte convinzione, e questa convinzione io ve la reco. (*Ascoltate! ascoltate!*)

Noi abbiamo uno Statuto la cui emanazione fu un fatto immenso per le condizioni presenti e per le sorti future della nazione. Questo Statuto in sè comprende una serie di principii strettamente collegati tra di essi, l'un dall'altro dipendenti, e che sono ciascuno per sè, e tutti insieme inseparabili dall'esistenza dello Statuto medesimo. (*Bene! bene!*) Negare questi principii sarebbe negare lo Statuto, riconoscerli e lasciarli inerti nelle sue pagine sarebbe un privarlo di tutto ciò che ne forma l'elemento, la sostanza, la vita. (*Bravo! Benissimo!*)

Io presupposi tra me, bene spesso, che un forastiero ignaro delle nostre istituzioni arrivasse tra noi, che leggesse lo Statuto, e ne facesse confronto colle presenti nostre condizioni legali. Egli troverebbe bensì nella nostra legge politica che la giustizia emana dal Re, ed è amministrata dai giudici che egli istituisce, e come dopo un triennio di esercizio diventino essi inamovibili, ma incontrerebbe ad un tempo due giustizie, di cui l'una emana dal Re, l'altra dal Re non dipende. Troverebbe da un canto giudici per la più gran parte istituiti dal Re, e che sono chiamati a godere della inamovibilità, e dall'altro canto ne scorgerebbe di quelli che il Re non istituisce, che non può rimuovere, e che pure non sono inamovibili.

Quanto all'uguaglianza al cospetto della legge, che vuol essere considerata come il principio il più fondamentale del nostro pubblico diritto, egli vedrebbe mille differenze tra gli ecclesiastici ed i laici in ogni parte dell'amministrazione civile e penale. Vedrebbe la stessa causa recata a due giurisdizioni, l'una dall'altra distinta e del tutto indipendenti, secondo che si tratta di ecclesiastici o di laici. Vedrebbe la stessa causa con varii riti trattata e condotta, e con diverse norme decisa, secondo la qualità delle persone. E pensatamente io dico non solo condotta e trattata, ma ben anche con diverse norme decisa, perchè vidi io stesso ed ebbi in mano sentenze di tribunali ecclesiastici emanate sopra affari essenzialmente civili, in cui, a cagion d'esempio, si ammise la prova testimoniale anche al di là dei limiti costituiti dal Codice civile, e ciò per la considerazione che nei tribunali ecclesiastici le sole leggi ecclesiastiche abbiansi ad osservare, quand'anche si tratti di cause civili. (*Sensazione*)

Vedrebbe, dico, quello straniero la stessa causa percorrere due soli gradi di giurisdizione qualora sia recata dinanzi a tribunali civili, ed a ricontro percorrerne una serie indefinita ove sia agitata dinanzi a tribunali ecclesiastici.

Negli affari penali poi le differenze apparirebbero di gran lunga più rilevanti e più sostanziali. Il crimine che in un laico è punito coi lavori forzati, lo vedrebbe punito nell'ecclesiastico colla semplice relegazione o colla reclusione. Le esemplarità che sono applicate ai laici non poterlo essere agli ecclesiatici, e i delitti che, commessi da un laico, sono giudicati da tribunali civili, commessi da un ecclesiastico, essere giudicati da tribunali ecclesiastici. Per i delitti, come per le contravvenzioni, vedrebbe il laico condannato alla multa, ed in sussidio alla pena correzionale del carcere; la pena correzionale del carcere non mai applicata all' ecclesiastico reo di pari delitto. Vedrebbe il laico circondato da tutte le guarentigie di pubblicità e di difesa che sono introdotte dal Codice di procedura criminale; nessuna di queste guarentigie, nessuna parte di queste tutele estesa all'ecclesiastico delinquente; il laico giudicato da un tribunale collegiale, l'ecclesiastico giudicato da un individuo solo; giudicato il laico sulla prova orale, l'ecclesiastico sugli elementi della procedura scritti, che pel laico basterebbero appena a metterlo in accusa. Leggendo lo Statuto, e paragonandolo collo stato attuale di questa parte della nostra legislazione, che cosa direbbe lo straniero? Direbbe che lo Statuto è una menzogna; direbbe che noi non comprendiamo le nostre istituzioni o non vogliamo applicarle. (*Bravo! Bene!*)

Io potrei ancora, volendo, produrre di molti esempii, ma sono pago di citarne da ultimo un solo che mi porge l'articolo 37 dello Statuto.

Quest'articolo dice che pei reati commessi dai membri del Senato è solo giudice competente il Senato. Supponiamo (e ben si può supporre senza offesa di alcuno, poichè è lecito a noi il prevedere ciò che la legge stessa prevede), supponiamo, dico, che un membro del Senato, il quale fosse chierico, per sua disgrazia si facesse autore di un delitto, chi dovrebbe giudicarlo? Stando alla condizione legale che dura tuttora, dovrebbe giudicarlo il tribunale ecclesiastico. Ma pure lo Statuto dice che il Senato è il solo competente a giudicarlo. Dunque, o vogliamo applicare lo Statuto, e con ciò riconosciamo come esso abbia già derogato a simile stato di cose; oppure vogliamo seguitare le norme antiche, ed allora cadiamo in una flagrante violazione dello Statuto. (*Bene!*)

Io ho posto innanzi queste considerazioni per dimostrare che la condizione attuale delle cose è in aperta e diretta opposizione coi principii proclamati dalle nostre leggi politiche. Dopo di ciò avrò io bisogno di dimostrare come la legge che il Ministero ebbe l'onore di proporvi sia piuttosto dichiarativa che dispositiva? Che dessa propriamente non crea principii nuovi, ma è unicamente rivolta alla pratica applicazione ed alla naturale esplicazione di quelli che già si trovano nello Statuto involti?

Ora vengo all'onorevole signor interpellante. Egli desidera